## INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 73 cpv. 6 della Legge organica comunale (introduzione della possibilità di sostituire i membri delle commissioni del Consiglio comunale da parte dei gruppi politici nel corso della legislatura)

del 21 settembre 2009

L'attività dei legislativi comunali si basa sul lavoro dei gruppi politici: gli eletti sulle liste del gruppo politico si riuniscono e si organizzano, preparando le sessioni del legislativo, decidendo il voto, le prese di posizione, gli atti da presentare; inoltre eleggono un capogruppo e ripartiscono i seggi loro spettanti nelle commissioni del Consiglio comunale. Indubbiamente il buon funzionamento dei gruppi politici è determinante per il buon funzionamento dei legislativi comunali.

Secondo l'art. 68 della Legge organica comunale la nomina dei membri delle commissioni avviene nella seduta costitutiva e vale per quattro anni. Ora, l'attuale art. 73 LOC, che regola la rappresentanza proporzionale dei gruppi nelle commissioni, non contiene un capoverso che consenta la sostituzione di un commissario da parte del gruppo politico nel corso della legislatura.

Questo crea dei problemi concreti ogniqualvolta, nel corso della legislatura, tra un gruppo politico e singoli eletti cessa il lavoro in comune, e segnatamente si interrompe la frequentazione delle riunioni preparatorie e il passaggio di informazioni commissionali (il che accade se nella commissione il gruppo è rappresentato dagli eletti che lo hanno abbandonato). Non sono così eccezionali i casi di eletti in Consiglio comunale che nel corso della legislatura abbandonano un gruppo, per rendersi indipendenti o per confluire in un altro gruppo.

In tal caso è opportuno che il gruppo politico possa riorganizzare la propria rappresentanza nelle commissioni ed effettuare i necessari cambiamenti nel corso della legislatura, per poter funzionare normalmente: il gruppo politico non può in effetti essere rappresentato in una commissione da eletti che hanno rotto i rapporti di collaborazione con lo stesso.

E, in generale, occorre una base legale chiara anche per permettere al gruppo politico nel corso della legislatura di effettuare, senza contestazioni formali, dei cambiamenti di routine dei propri rappresentanti nelle commissioni: per lavorare bene il gruppo politico deve infatti poter tener conto della situazione degli eletti (es. cambiamenti di natura professionale, famigliare, per motivi di studio), delle caratteristiche di eventuali subentranti in corso di legislatura, ecc.

Per questi motivi chiediamo che l'art. 73 cpv. 6 della LOC venga completato con la seguente frase:

«I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura».

In tal modo la sostituzione avverrebbe come in Gran Consiglio. Si precisa che, come avviene in Gran Consiglio, i gruppi presentano un solo candidato per posto in commissione, per cui la prima nomina e la successiva sostituzione sono tacite.

Raoul Ghisletta Beltraminelli - Bertoli - Jelmini Merlini - Vitta